

Allegato A)

Art. 1 - Indicazioni generali e finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Valdisotto, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

L'Amministrazione Comunale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana da concretizzare per mezzo di una programmazione e gestione del territorio corretta, equilibrata e sostenibile.

Tali finalità vengono perseguite attraverso il personale delle strutture tecnico/amministrative preposte, ed avvalendosi del supporto culturale e professionale della Commissione tecnica di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 - Istituzione della Commissione per il Paesaggio

E' istituita la Commissione per il Paesaggio.

Tale Commissione è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale ed assume le competenze consultive attribuite al Comune dall'art. 81, comma 3, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica; esprime parere anche in merito all'impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VII/197 del 6 marzo 2001. La Commissione si pronuncia altresì sulle proposte di Piani Urbanistici che interessino zone sottoposte a tali tutele, Piani e/o Programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico Regionale e dei criteri regionali approvati.

Il parere della Commissione rifletterà il rispetto delle disposizioni regolamentari, il valore artistico, il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare che si compiano deturpazioni architettoniche e ambientali o decorazioni che riducano il pregio degli edifici.

La Commissione rispetterà negli autori libertà nella scelta dello stile architettonico. Dovrà però curare che gli edifici risultino esteticamente adatti alle località in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica od artistica ed ambientale ed alla vicinanza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse per la storia e l'estetica della città, curando di conciliare la libertà e l'utile del proprietario con l'abbellimento della città, col rispetto delle sue peculiari caratteristiche e col pubblico interesse.

Art. 3 - Competenze della Commissione

La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, nelle seguenti materie:

- a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale prevista dagli art.146, 147, e 159 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 nr.42, per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite al Comune dall'art.80 della legge 11 marzo 2005 nr.12, salvo i casi previsti dall'art.80 commi 2, 3, 4 e 5 della medesima legge regionale ;
- b) irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 147 159 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in materia paesaggistica;
- c) accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004;
- d) applicazione dell'ex.art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;

- e) giudizio di impatto paesistico in conformità alla D.G.R. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti come stabilito dall'art. 64 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi anche in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico;
- f) valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del Titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale nei territori non assoggettati a specifica tutela secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002;
- g) valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;
- h) espressione di parere consultivo sui piani attuativi qualora sia presente impatto paesaggistico.
- i) La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, ed architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano. Si esprime sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata con particolare attenzione agli *edifici posti nei nuclei urbani di antica formazione e nei nuclei isolati di valore ambientale nonchè per gli edifici classificati come di valore monumentale e tipologico di PGT*, sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche qualora sia presente impatto paesaggistico.
- j) Valutazione paesistica dei piani urbanistici e dei progetti edilizi (e loro varianti) per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica secondo le modalità stabilite dalla linea guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla DGR nr. VII/11045 del 8 Novembre 2002, come previsto dal titolo IV del piano territoriale Paesistico Regionale.
- k) La commissione valuta anche gli interventi di nuova costruzione posti in ambiti non gravati da vincoli specifici.
- l) La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico giuridica degli interventi proposti.

Art. 4 - Composizione della Commissione

La Commissione per il Paesaggio è composta da TRE componenti, compreso il Presidente, tutti con diritto di voto. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Valdisotto .

Alle sedute della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento, con funzioni di Segretario, e/o altro personale degli uffici comunali che abbiano competenza nelle materie di cui all'art. 3, allo scopo di illustrare le pratiche alla Commissione.

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 la partecipazione alle sedute della Commissione s'intende a titolo gratuito.

Art. 5 - Nomina e durata della Commissione

La Commissione per il Paesaggio è nominata con atto della Giunta Comunale su proposta dell'Assessore competente, previa pubblicazione dall'albo online e trasmissione agli albi professionali provinciale di apposito avviso contenente i requisiti e le modalità di presentazione dei curricula degli aventi interesse.

La Giunta Comunale, con atto formale, stabilisce le modalità di acquisizione dei curricula dei candidati, mediante avviso pubblico, e successivamente con proprio atto determinerà la composizione della commissione tenendo conto che non potranno essere nominati come componenti della commissione coloro che non risultano avere i requisiti di cui al successivo art.6.

Accettando la nomina in commissione comunale per il paesaggio, ogni componente si impegna a:

Presentare un elenco dei progetti edilizi realizzati e/o avviati nel Comune di Valdisotto nell'ultimo triennio, ai quali abbia professionalmente collaborato /partecipato o operato, prima di assumere l'incarico in commissione

Elaborare annualmente, per l'intera durata dell'incarico in commissione, un elenco dei progetti edilizi realizzati e/o avviati nel Comune di Valdisotto ai quali abbia professionalmente collaborato/partecipato e operato, successivamente alla sua nomina in commissione.

Tale atto dovrà essere trasmesso al presidente della Commissione (soggetto anch'esso identica procedura) per costituirne – assieme ad atti e verbali di commissione – materiale accessibile ai sensi delle procedure di legge.

Successivamente alla presentazione dei curricula, la Giunta Comunale, procede alla nomina del componente , del Presidente e del Vicepresidente.

Il Presidente avrà il compito di dirigere i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.

I componenti della Commissione restano in carica per tutta la durata del mandato elettorale dell'Amministrazione che li ha nominati, continuando ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione e sono rinominabili consecutivamente una sola volta.

I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta, nel caso in cui, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive e nel caso di assenza, anche giustificata, per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, la Giunta Comunale provvederà alla sua sostituzione dai curricula presentati; il sostituto resterà in carica fino alla scadenza del mandato della Commissione.

Art. 6 - Incompatibilità e conflitto di interessi

La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale o circoscrizionale del Comune di Valdisotto.

Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che versano in una delle seguenti condizioni:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva o hanno in corso procedimenti penali per delitto previsto dell'art.416 (associazione per delinquere) e 416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del testo unico approvato con D.p.r. 9 ottobre 1990 nr.309 o per un delitto di cui all'rt.73 del citato testo

unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati.

- b) Coloro che hanno riportato condanna definitiva, o hanno in corso procedimenti penali, per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione e danno allo stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale
- c) Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella precedente lettera b);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art.1 della legge 31 maggio 1965 nr.575, come sostituito dall'art.13 della legge 13 settembre 1982 nr.646;

I componenti che, a qualunque titolo, abbiano sottoscritto i progetti sottoposti all'esame della Commissione o siano direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti all'ordine del giorno (collaborazione a qualsiasi titolo anche in altre parti del territorio con il richiedente con il progettista con il direttore lavori o l'esecutore dell'opera), devono allontanarsi dall'aula per tutto il periodo di trattazione della pratica, con relativa annotazione sul verbale di commissione comprensivo delle motivazioni.

Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano inoltrate da parenti o affini fino al quarto grado del componente, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.

Art. 7 – Convocazione della Commissione

La Commissione per il Paesaggio è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, per il tramite della Struttura tecnico-amministrativa, di cui al successivo art. 8.

L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo posta, telefax o posta elettronica certificata ai sensi di legge.

Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Art. 8 – Attività della struttura tecnico-amministrativa

La Struttura tecnico-amministrativa, individuata nella Sezione Edilizia Privata del Comune di Valdisotto, è costituita da personale sia tecnico che amministrativo.

La Struttura predispone l'istruttoria delle pratiche edilizie da sottoporre all'esame della Commissione del Paesaggio; cura altresì i rapporti con gli altri Settori dell'Ente a qualunque titolo interessati.

La Struttura predispone, per ogni pratica esaminata da parte della Commissione del Paesaggio, apposito verbale che deve contenere i nominativi dei componenti presenti, l'oggetto dell'intervento ed il parere

espresso con l'indicazione se sia stato espresso all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dal Segretario e da almeno un componente.

Art. 9 – Istruttoria delle pratiche

Il personale della Struttura tecnico-amministrativa istruisce le pratiche, redigendo, per ognuna, una relazione, e le sottopone alla Commissione in tempi utili affinché l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani/programmi finalizzata all'adozione/approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge, tenendo conto di quanto previsto agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento.

Le pratiche da esaminare possono essere precedentemente visionate dai membri della Commissione durante il normale orario di lavoro degli uffici comunali.

Art. 10 – Validità delle sedute e dei pareri espressi

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso di astensione di tutti i componenti, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dalla Struttura tecnico-amministrativa.

Le sedute della Commissione del Paesaggio non sono pubbliche.

Art. 11 – Termini per l'espressione del parere

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati alla proposta progettuale o al piano, oltreché sulla base della relazione istruttoria redatta a cura della Struttura tecnico amministrativa.

La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, e/o comunque tutto quanto ritenga necessario per l'espressione del parere di competenza.

Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni. Questi potrà procedere al rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

Il Presidente, sentito il Responsabile del Procedimento, ha la facoltà di far partecipare alle sedute della Commissione persone con particolari qualifiche o competenze, nonché il Progettista della pratica in esame, il quale, dopo aver relazionato, dovrà obbligatoriamente lasciare la seduta.

Art. 12 – Criteri per l'espressione del parere

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, così come indicato nel precedente art. 2.

La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del D.Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- a) congruità con i criteri di gestione del bene;
- b) compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- c) coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- d) corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
- e) _ razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
- f) riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati
- g) immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico; il riferimento è alle motivazioni del vincolo;
- h) aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

Art. 13 – Obblighi dei componenti della Commissione Paesaggio

I componenti della commissione paesaggio sono tenuti all'obbligo del segreto d'ufficio, al fine di non divulgare a terzi informazioni, discussioni e contenuti avvenuti nelle sedute della commissione stessa,

Il membro della commissione che non ottemperi a tale obbligo sarà immediatamente revocato, sostituito e segnalato alle autorità di legge e agli albi professionali, con specifico provvedimento emesso dalla giunta Comunale di Valdisotto.